

La filosofia dei valori di Riccardo Del Punta

Adalberto Perulli

1. Il rapporto tra discipline e tra saperi come cifra del pensiero sul diritto del lavoro di Riccardo Del Punta

Tra i giuristi del lavoro non è raro trovare figure che hanno saputo muoversi su orizzonti ampi e interdisciplinari, ma sono davvero pochi coloro che hanno interpretato il loro percorso di ricerca con la ricchezza e l'apertura culturale di Riccardo Del Punta. Il diritto del lavoro è per sua natura un diritto che chiama a raccolta saperi diversi ed extra-giuridici, dalla sociologia all'economia, dalle scienze organizzative alla filosofia politica, per indicare le discipline più implicate nella costruzione del discorso giuslavoristico. Ciò dipende, ovviamente, dal peculiare oggetto di studio, il lavoro umano, con tutte le ricadute che questo comporta in termini di valutazione, di attribuzione di significati e di senso, di raccordo con le dinamiche più generali della società.

Queste diverse attitudini analitiche, di ampia rilevanza non solo giuridica ma anche essenzialmente politica, si articolano, poi, seguendo le diverse prospettive non solo metodologiche ma anche «ideologiche» che i giuristi del lavoro sono spesso portati ad abbracciare, proprio per la naturale tendenza dell'oggetto di studio. I giuslavoristi, generalmente parlando, non riflettono quindi, nelle loro costruzioni dottrinali e nelle scelte interpretative che costantemente svolgono nelle loro ricerche, quella visione del giurista come «scienziato» che pratica la propria disciplina secondo i canoni della neutralità e dell'avalutatività. Se mai questa attitudine «positivistica» ha davvero connotato il ceto dei giuristi – e v'è

Adalberto Perulli, Ca' Foscari University of Venice, Italy, adaper@unive.it, 0000-0001-9202-498X

Referee List (DOI 10.36253/fup_referee_list)

FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI 10.36253/fup_best_practice)

Adalberto Perulli, *La filosofia dei valori di Riccardo Del Punta*, © Author(s), CC BY 4.0, DOI 10.36253/979-12-215-0507-8.57, in William Chiaromonte, Maria Luisa Vallauri (edited by), *Trasformazioni, valori e regole del lavoro. Scritti per Riccardo Del Punta*, pp. 917-933, 2024, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0507-8, DOI 10.36253/979-12-215-0507-8

da dubitarne -, certamente non ha riguardato i giuristi del lavoro, i quali, consapevoli che la loro materia non è autoreferenziale – alla stregua di un’idea di ordinamento giuridico quale sistema formale e chiuso di fonti che fa capo alla legge – ma è immersa nella cultura e nella società dalla quale il diritto del lavoro trae continui impulsi, hanno sempre adottato una postura metodologica aperta, e hanno lavorato una materia intrisa di valori, con diverse finalità e funzionale al soddisfacimento di diversi scopi ed interessi.

Riccardo Del Punta è una figura esemplare di questa apertura, non solo per i connotati problematici che hanno sempre contraddistinto la sua riflessione, ma anche per l’espressa volontà di «prendere posizione», e di incidere, su temi culturali e su questioni meta-normative di capitale rilievo, come, ad esempio, sul ruolo del giudice, di cui Egli criticava una certa tendenza alla «diversità», oppure al costante dialogo con la scienza economica, intesa, come Del Punta la intendeva, non come un «nemico» da combattere, ma quale interlocutore necessario cui prestare costantemente ascolto e con il quale, alla fin fine, trovare un accordo.

Pur nella mitezza che ne connotava l’approccio metodologico (ma anche «ideologico»), Del Punta ha sempre svolto questo ruolo, raro e davvero prezioso per la nostra comunità scientifica, di «facilitatore» del dialogo con altri saperi, sforzandosi di aprire nuove vie, e consegnando alla dottrina riflessioni sempre improntate alla chiarezza, anche quando gli argomenti affrontati potevano essere scomodi, consapevole com’era che non esiste l’avalutatività nella scienza giuridica del lavoro e che ogni scelta dell’interprete è, per forza di cose, una scelta in senso lato *politica*.

Nella fase più recente del suo percorso scientifico, Riccardo Del Punta aveva probabilmente compreso che il diritto del lavoro, dopo alcuni anni di crisi, era alla ricerca di una propria «epistemologia» (famoso il suo saggio sulla «epistemologia breve» del diritto del lavoro) ma si trovava in realtà bloccato nella sua possibile evoluzione, inchiodato dal conflitto, che si era inasprito e per molti versi cronicizzato, tra gli orientamenti più conservatori e *pro-labour* da un lato, e le scelte di politica del diritto pronte a rispondere positivamente alle sempre più pressanti e prescrittive voci dell’economia e del mercato, dall’altro.

Il diritto del lavoro, credo pensasse così Del Punta, aveva quindi bisogno di guardare ad una nuova prospettiva al contempo politica e teorica, di trovare una sorta di «terza via» che consentisse alla materia di guardare con fiducia al proprio futuro, senza facili irenismi ma senza neppure inseguire catastrofismi o critiche ideologiche verso i valori espressi dal mondo dell’economia. In questa ricerca di un «più fresco» approccio al diritto del lavoro, Del Punta guardava con interesse alle ricerche della dottrina di scuola anglosassone, ed in particolare ad autori come Guy Davidov, che aveva ricostruito una possibile linea di evoluzione sulla base dell’approccio *purposive*, e Brian Langille, che, su posizioni più spiccatamente filosofiche, aveva abbracciato la prospettiva seniana delle *capabilities*, sia per fornire un nuovo quadro teorico alla materia, sia per cercare di orientarla verso nuovi obiettivi qualitativi. Nei saggi che guardano all’approccio delle *capabilities* si innesta, poi, una ricerca volta ad integrare nel discorso anche la dottrina filosofico-politica neo-repubblicana, più attenta al tema del potere,

per completare un ampio progetto di ricostruzione del sistema giuslavoristico, dei suoi obiettivi e dei valori che lo informano.

Ma il tema dei valori, nella sua essenziale funzione di «trama sottesa» al discorso giuslavoristico, «anche di quello più tecnico», come Egli riconosce, ha fatto oggetto di una autonoma riflessione, che è raccolta in un saggio che apre il volume, curato dallo stesso Del Punta, su «*Valori e tecniche nel diritto del lavoro*» (Del Punta 2022). Ed è su questo tema, quello dei valori, che intendo incentrare la mia analisi, consapevole che propongo al lettore un tema di non facile né immediata comprensione, ma che, nondimeno, rappresenta – a mio avviso – la porta di accesso principale al complesso e per molti versi irrisolto nodo teorico relativo al diritto del lavoro come parte di un più ampio sistema normativo continuamente inter-agente con il proprio «ambiente».

2. Il rapporto tra diritto e valori: tra giustificazione e fondazione

La prima considerazione che Del Punta svolge sul tema dei valori riguarda la messa in prospettiva metodologica del rapporto tra diritto e valori. Il rapporto del diritto del lavoro con i valori non può essere più, ormai, rappresentabile nei termini di una semplice «anomalia post-positivista», secondo l'intuizione (rimasta peraltro non sviluppata né dall'Autore, né dalla dottrina successiva) di Massimo D'Antona, ma uno «*stato fisiologico del diritto*, in particolare nelle contemporanee *società riflessive*, nella misura in cui il diritto rappresenta un sotto-sistema organicamente in comunicazione con gli altri sotto-sistemi economici, sociali e culturali».

In questa prospettiva, che sembrerebbe tendere verso una visione sistemica, ma che Del Punta in realtà piega verso una dimensione assiologica di fatto estranea alla teoria sistemica, il diritto positivo non è sufficiente ad auto-fondare il proprio statuto scientifico: infatti, Egli scrive, «tende sempre di più a non bastare, ai vari fini in cui il diritto venga in gioco, che esso sia posto, occorrendo invece che esso sia permanentemente *giustificato*». Questa affermazione, nella sua essenzialità, è una presa di posizione filosofico-giuridica di grande peso e significato, che non attiene al solo diritto del lavoro ma al sistema giuridico nel suo complesso. I valori rappresentano infatti una base per la «*giustificazione*» del diritto. Ma cosa significa giustificazione?

Il tema della giustificazione è uno dei più acuti, e spinosi, della filosofia del diritto contemporanea. Nella sintetica enunciazione proposta da Del Punta si può cogliere una chiara eco del dibattito, tutt'ora in corso, tra i fautori di un positivismo giuridico autoreferenziale, tale per cui non avrebbe senso, di fronte al diritto *positum*, domandarsi se questo sia o meno «giusto», e quindi giustificato, e quanti invece, in una prospettiva che si può definire neo-costituzionalista, guardano al diritto come ad un sistema necessariamente e costantemente bisognoso di essere valutato alla luce dei principi e dei valori fondamentali riconosciuti all'interno del sistema. In effetti, nello Stato costituzionale l'interpretazione dei valori è diventato un requisito di validità delle stesse disposizioni normative, onde il ragionamento morale – che il giuspositivismo esclude radicalmente

dall'ambito dell'analisi scientifica – è diventato parte integrante del diritto positivo e del suo statuto epistemologico.

Del Punta, sotto questo profilo, sembra adottare una postura dichiaratamente neo-costituzionalista quando afferma che il processo di costituzionalizzazione, da intendersi anche alla luce delle Carte sovranazionali, costituisce «uno dei grandi vettori di questa evoluzione del diritto» in senso non solo assiologicamente orientato ma assiologicamente «fondato»: i valori sono infatti «uno dei protagonisti di questi processi di giustificazione, o di *fondazione*» (il corsivo è mio). L'affermazione è ancor più impegnativa ove si consideri che, secondo le più accreditate ricostruzioni dogmatiche sul rapporto tra norme costituzionali e valori, le Costituzioni riconoscono «determinati valori metagiuridici», i quali costituiscono «istanze superiori di controllo di legittimità del diritto positivo»¹. Ma se, come afferma Del Punta, i valori sono protagonisti dei processi di fondazione del diritto, e se le norme di principio costituzionali rappresentano un ponte perennemente aperto con i valori, anche perché sono fatte in buona parte della stessa sostanza», la prospettiva dei valori non è semplicemente quella del controllo di legittimità costituzionale ma quella della *consustanzialità* di diritto e valori: un *diritto dei valori*, in cui questi cessano di rappresentare un dato pregiuridico, un ideale esterno alla sfera normativa che viene positivizzato dalla legge, perché sono essi stessi norma, sono essi stessi «dover essere».

Questo radicamento del diritto nei valori costituzionali è tanto più evidente nel campo del diritto del lavoro, ove le radici assiologiche della materia sono talmente evidenti da segnare in modo indelebile il rapporto tra principi e regole, tra valori e disposti regolativi. Una Costituzione sociale come quella italiana offre, infatti, molteplici esempi di una connessione davvero *fondativa* del diritto basato sull'istanza «fondamentalmente unitaria di *protezione umanistica del lavoratore subordinato in quanto soggetto strutturalmente debole e vulnerabile*».

Eppure, la posizione di Del Punta su questo essenziale aspetto non è così lineare come potrebbe apparire a prima vista. Infatti, dopo aver affermato che i valori sono protagonisti dei processi di giustificazione e di fondazione del diritto, Egli si interroga sulla concezione dei valori dal punto di vista del diritto e da quello della filosofia, affermando che «andare alla ricerca di una fondazione normativa – per usare la parola normativa nel senso della filosofia politica, non in quello giuridico – di qualcosa che *già esiste*, come il diritto, ed oltretutto di un diritto tanto intessuto di prassi e di storia, quale è il diritto del lavoro, è un'impresa assai differente» (il corsivo è mio) rispetto alle teorie puramente filosofiche, ad esempio quelle sulla giustizia, che, partendo da una *tabula rasa* costituita da poche assunzioni di base circa gli esseri umani e il mondo, comportano una serie di implicazioni a cascata.

In questo passaggio, cui segue un richiamo ad una discussione giuslavoristica sui valori saldamente connessa ai processi di fatto nei quali il sistema giuridico insiste, sembra riemergere una dualità fatto/valore che riporta diritto e

¹ Mengoni 1996, 57; su questi aspetti cfr. Speciale 2022.

valori, norme giuridiche e prescrizioni morali, su piani differenti, seppure non divergenti. Se il diritto è «qualcosa che già esiste», e quindi esiste *a prescindere dai valori*, ovvero pre-esiste ad essi, non è più così chiaro, nella impostazione epistemologica di Del Punta, l'assunto relativo al rilievo *fondativo* dei valori per il diritto (l'essere i valori «uno dei protagonisti dei processi di fondazione»).

Qui sembra, piuttosto, che i valori, riassunti nell'ambito dei processi di fondazione normativa nel senso filosofico-politico del termine «normativo», riguardino non già la natura del diritto ed il suo fondamento, quanto la sua «giustificazione», intesa questa, evidentemente, non semplicemente nei termini (tecnico-giuridici) della legittimità costituzionale, bensì quale caratteristica sovrastrutturale e meta-giuridica, cioè filosofico-politica, o filosofico-morale, capace di fornire una legittimazione (in termini sociali e politici) ad un dato assetto giuridico. La differenza tra giustificazione e fondazione deve essere rimarcata, pur essendo entrambe collegate ad un criterio di ordine morale-esterno rispetto al diritto positivo. Mentre la giustificazione può essere cercata al di fuori del criterio formale di legalità e, ciò che più conta, attraverso una razionalità non solo formale ma materiale e quindi trovata nei valori che la legge soddisfa (Bobbio 1981), la fondazione rinvia piuttosto all'idea di statuizione del diritto, che nella visione giuspositivistica (legata alla razionalizzazione weberiana del diritto riconducibile alla razionalità strumentale economico-burocratica) esclude ogni razionalità pratico-morale del diritto. Di conseguenza, affermare una funzione fondativa dei valori equivale a negare l'assunto kelseniano secondo cui «il fondamento della validità è del tutto indipendente dal contenuto della validità», né può dirsi che sia irrilevante per la validità del diritto il fatto che esso sia giusto o ingiusto (Kelsen 1997, 124): la Costituzione è infatti una *norma di giustizia* perché pone i valori che guidano la produzione/statuizione del diritto e dai quali dipende la stessa validità del diritto. Con l'ulteriore avvertenza metodologica che i principi costituzionali «antivedono la configurazione della regola come norma posta» e ne conformano i contenuti in base a valori che partecipano direttamente alla creazione «formale» del diritto, o che autorizzano i giudici ad intervenire in funzione rimediale per realizzare in una situazione determinata la «giustizia del caso concreto»².

Un altro aspetto da approfondire, da indagare più a fondo anche in connessione con la teoria generale e la filosofia del diritto, riguarda il richiamo al fatto che «la discussione giuslavoristica sui valori deve svolgersi in stretta connessione con i suoi processi di fatto nei quali il sistema giuridico insiste, e che condizionano la sua evoluzione». In questa affermazione, nuovamente problematica, il rapporto tra diritto e valori sembra scomporsi in una triade, in cui valori, processi di fatto e sistema giuridico si pongono su piani distinti, benché interrelati. È evidente che questa decostruzione serve a Del Punta per rivalutare, con il realismo che Egli dichiara di voler professare, i valori del diritto del lavoro alla luce

² Su questi temi, in chiave di rivisitazione del problema della razionalizzazione weberiana del diritto, cfr. Marra 2022.

di ciò che esiste nella realtà fenomenica, per tenerli «ancorati all'esistente», e, loro tramite, «per provare a razionalizzarlo e se possibile a rafforzarne i fondamenti, senza fuggire nell'iperuraneo». La preoccupazione, qui, sembra essere quella di evitare posture teoriche orientate ad una declinazione metafisica del valore (e del diritto), affrontando la questione dei valori con una prudenza metodologica che non sconfinava nella filosofia pura, nell'interrogazione ontologica dei valori, onde quello «stato fisiologico del diritto» di cui si è detto – vale a dire l'infiltrazione del valore nel discorso giuridico – non viene realmente tematizzato, ma rimane, per così dire, solo accennato, e lasciato, in qualche modo, in sospeso. In sostanza, dice Del Punta, «è il caso di accontentarsi di connessioni (e correlative prove di resistenza) più limitate, per testare la rilevanza di certi valori nel diritto del lavoro». Ma, allora, forse, il compito indicato non sembra più essere quello di mobilitare i valori per costruire attorno ad essi la «sostanza» del diritto, la sua ossatura assiologica, bensì quello, assai più modesto, di vagliare la rilevanza dei valori nell'ambito della disciplina data, nell'ambito, cioè, del diritto positivo; come se, in fondo, i valori fossero, di nuovo, collocati sullo sfondo del discorso giuridico, come su una *traccia esterna* al sistema giuridico: una traccia che può sì indicare direzioni di marcia, o cogliere i momenti di razionalizzazione del sistema nei suoi processi evolutivi, ma, appunto, senza penetrare sino al cuore della materia normativa, sino al «dover essere» (in senso giuridico) del diritto del lavoro.

Se dovessimo, a questo punto dell'analisi, proporre una valutazione del pensiero di Del Punta sul rapporto tra diritto e valori saremmo costretti, quindi, a riconoscere un doppio significato, una duplice portata metodologica dell'analisi condotta dal Nostro, di cui è difficile, posta in questi termini la questione, trovare una reale sintesi.

Da una parte, come si è detto, ci resta l'impegnativa affermazione secondo la quale i valori rappresentano un *momento fondativo* del diritto del lavoro, affermazione avvalorata sia dal riferimento al processo di costituzionalizzazione del diritto del lavoro, sia dalla notazione – sia pure accennata *en passant* – secondo la quale la comunicazione tra diritto e valori non si attua semplicemente secondo il modello sistemico «apertura cognitiva-chiusura normativa» (o operativa, come la chiama del Punta), poiché «nei fatti, tenda ad esservi anche una pur limitata e intermittente apertura operativa». In questa prospettiva il sistema giuridico è operazionalmente in contatto con i valori, onde la materia assiologica sembra davvero essere posta alla base del diritto del lavoro in termini non solo di giustificazione, ma di fondazione/statuizione della norma.

Da un'altra parte, invece, la scomposizione di cui si è detto (valori/fatti/sistema giuridico) sembra ri-collocare i valori in una dimensione esterna al sistema giuridico, benché correlata al diritto del lavoro, con la funzione non di fondare, ma di spiegare qualificati istituti del diritto del lavoro, ovvero di «gettare luce sulle principali direzioni di sviluppo di una disciplina». Tuttavia, nella teoria generale del diritto la triade norma/fatto/valore non equivale necessariamente ad escludere i valori dalla fondazione della norma: tutto dipende da come si correlano i valori rispetto alla fase normogenetica in senso stretto, in cui i va-

lori agiscono nella loro proiezione praxeologica, diretta ad un campo di azione storicamente determinato, come «intenzionalità storicamente oggettivate nei processi culturali implicanti una tensione verso una azione possibile»³.

Questa ambivalenza del pensiero di Del Punta sul rapporto tra diritto e valori forse non può essere sciolta, anche se – ma si tratta solo di un'ipotesi – credo si possa sostenere, conclusivamente, che la visione della giustificazione possa convivere con quella della fondazione, come può anche ricavarci dall'annotazione, relativa alla letteratura internazionale sul rapporto tra diritto del lavoro e valori, che ne ha discusso in modo «un po' astratto» e «in debole connessione con i rispettivi sistemi positivi», quasi a lamentare una mancanza analisi maggiormente legata all'integrazione tra valori e diritto positivo.

Ma proviamo ad interrogare ancora il testo.

3. Il conflitto tra valori e la *reductio ad unum* dei valori giuslavoristici

Nel «marasma delle trasformazioni», Riccardo Del Punta sembra confermare che la principale funzione dei valori sia quella di rispecchiare e convalidare l'orientamento di tutela del diritto del lavoro, consistente nella «*protezione umanistica del lavoratore subordinato in quanto soggetto strutturalmente debole e vulnerabile*». Egli sembra registrare, sotto questo profilo, una «*reductio ad unum*» dei valori rispetto alla sfera umanistica: pur nella loro articolazione (dignità del lavoro, eguaglianza, non mercificazione ecc.) la trama di valori personalistici del diritto del lavoro si condensa in un unico percorso, quello della tutela del lavoratore dipendente. E gli altri valori?

La critica economica (che qui viene definita neo-liberale o liberista) al diritto del lavoro esprime, come sappiamo, altri orientamenti assiologici, altre funzioni di ottimizzazione. Secondo Del Punta, il conflitto tra valori che si è acceso negli ultimi anni, assumendo i connotati di una vera e propria contrapposizione, «soltanto di rado ha dato l'impressione di potersi sciogliere in qualche forma di sintesi», né v'è consenso «sul fatto che tale sintesi sia possibile, augurabile, o persino interessante». Qui il Nostro sembra consapevole che, weberianamente, nel diritto del lavoro si attui una «lotta tra dei», una vera e propria guerra tra visioni del mondo che non lascia spazio a vie di compromesso. Non solo: le polarizzazioni che accompagnano i processi di trasformazione in corso siano esse tecnologiche, organizzative, comunicative o culturali – non avranno altro esito che accentuare tale conflitto assiologico.

Anche sotto questo profilo, il ragionamento di Del Punta meriterebbe di essere approfondito. La sfida del diritto del lavoro, infatti, è da sempre quella di contemperare valori in conflitto, di trovare difficili sintesi assiologiche, di non assecondare *questa* o *quella* «visione del mondo», ma di trovare equilibri, più o meno avanzati e stabili, nella prospettiva del bilanciamento tra valori in conflitto. Del Punta lo sa benissimo, è un «cultore» del pluralismo valoriale. Perché,

³ Reale 1987, 372; Ost, van de Kerchove 2002, 364 sgg.

allora, descrive una situazione di guerra totale fra i valori, dubitando non solo che una sintesi sia possibile, ma addirittura che una tale sintesi sia augurabile o persino *interessante*?

Non sappiamo, in effetti, cosa Egli intendesse con questa posizione piuttosto radicale, che sicuramente non si confà alla sua natura intellettualmente mite, alla sua costante ricerca di soluzioni ragionevoli. A me pare che si tratti, più che altro, di una «narrazione»: cioè di una sorta di enfaticizzazione retorica del conflitto assiologico, una specie di costruzione dialettica di tesi/antitesi per poi proporre quella sintesi assiologica che viene condotta attraverso una rivisitazione dei valori «in connessione con i processi di trasformazione reale intercorsi e tuttora in atto».

Vediamo come.

4. La «rivisitazione» dei valori

La domanda che Del Punta si pone e ci pone è se «i classici valori del diritto del lavoro mantengano tuttora una piena attualità, o se essi debbano essere, quantomeno, attualizzati, o eventualmente rivisitati». L'opzione di Del Punta va senza alcun dubbio per la «rivisitazione» (come peraltro Egli aveva già argomentato in scritti precedenti; cfr. Del Punta 2019, 395). È un tema delicatissimo, specie se questa «rivisitazione» interessa i valori costituzionali di tutela del lavoro in un momento in cui, come giustamente ricorda Giorgio Fontana, il diritto del lavoro, «che non riesce a mettere a fuoco dei suoi valori i punti di riferimento ideali ineludibili, rischia di farsi mera scienza pratica, ancorata ai fatti» (Fontana 2022, 97).

Del Punta ne è pienamente consapevole, sa bene qual è la posta in gioco, ma questa volta ci offre una diversa opzione metodologica, non limitata alla contrapposizione frontale tra valori del lavoro e valori dell'impresa (e del mercato), che, come si è visto, conduce ad un conflitto apparentemente senza sintesi. La novità metodologica consiste nell'individuare un bivio tra due filosofie del diritto del lavoro, due modalità di concepire la fonte di produzione dei valori: una che chiude il discorso sui valori alla tradizionale visione autoreferenziale del diritto del lavoro, in cui i valori prodotti sono in conflitto perché antitetici, antagonisti, con quelli dell'economia; un'altra che porta il diritto del lavoro ad aprirsi a giustificazioni più generali, «tendenzialmente valide per tutti i cittadini, anche se nell'ambito di concezioni che a loro volta siano ricettive del patrimonio di valori e di civiltà che il diritto del lavoro ha saputo edificare nel corso della sua storia».

Il bivio indicato non sembra, in realtà, corrispondere realmente alla storia e all'attualità del diritto del lavoro. La nostra materia non è mai stata chiusa autoreferenzialmente, come ipotizza Del Punta indicando un corno del dilemma che sembra chiudere ogni discorso sulla capacità del diritto del lavoro di farsi garante delle esigenze del sistema economico, di essere, cioè un diritto (anche) del capitale. Questa raffigurazione pecca di semplificazione, posto che il diritto del lavoro non ha mai davvero accolto quella visione che altrove Del Punta ha qualificato come «fase metafisica» del diritto del lavoro; al contrario, anche

nei momenti di più avanzata ricerca di attuazione dei valori personalistici, come è avvenuto con lo Statuto dei lavoratori, il sistema giuslavoristico ha sempre garantito l'operatività del sistema produttivo, la garanzia delle prerogative imprenditoriali, e spesso anche la franca prevalenza dell'interesse dell'impresa sull'interesse del lavoratore (come nel caso del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, o del trasferimento del lavoratore).

Va da sé, comunque, che dopo aver indicato quel bivio, Del Punta opti per il secondo viatico da percorrere, giustificando la scelta sia in ragione dell'universalismo etico del diritto del lavoro, centrato sul valore del lavoratore come persona e non come merce, sia perché il concetto di cittadinanza sociale si è nel tempo allargato e comprende, ormai, altre classi di soggetti deboli, sia, infine, perché il superamento della civiltà industriale basata sul conflitto tra capitale e lavoro «costringe a individuare un nuovo e più ampio orizzonte di progresso».

In questa prospettiva universalistica, in cui il diritto del lavoro cede quote di «specialità» a favore di una più comprensiva considerazione di valori personalistici non rinchiusi nel recinto del conflitto industriale, Del Punta colloca i punti della sua «rivisitazione» assiologica dei principi costituzionali, che, in questa fase del suo ragionamento, dovrebbe servire a rendere «più fresco» il riferimento valoriale tipico della materia. Ma cosa significa «più fresco»?

Devo ricordare che questa espressione, pressoché sconosciuta dottrina italiana, viene spesso usata nella dottrina anglosassone, che – come ho detto – ha rappresentato per il Nostro un costante punto di riferimento culturale. In sostanza, si tratta di rendere più sano e robusto, ma anche più vivace e piacevole, l'orizzonte dei valori entro cui il diritto del lavoro, con le ambiguità di cui si è detto, si muove e si orienta. Ebbene, l'impiego di questo termine («più fresco») equivale ad affermare *a contrario* che i valori definiti come «classici» non sono, appunto così «freschi», sono quindi – in qualche misura – appassiti, e per questo non più idonei ad accompagnare il processo di cambiamento in atto. Il punto non è secondario, perché quel processo, quella mutazione in corso nei sistemi della produzione e più in generale nella società, dovrebbe portare – nella prospettiva delle *capabilities* adottata da Del Punta – ad una crescita della soggettività dei lavoratori, consentendo finanche di trovare la famosa sintesi che prima sembrava perduta: vale a dire fare coincidere «le nuove condizioni della produzione, dei mercati e della società in generale» con l'obiettivo «sociale valido in sé» nella logica del «capitale umano».

Bisogna riconoscere che questi passaggi del ragionamento di Del Punta non sono affatto lineari, e, probabilmente, Lui stesso ne era pienamente consapevole. Non solo perché afferma espressamente che la logica del capitale umano «può non piacere a tutti» – ed in effetti si tratta, per molti versi, di una prospettiva più «economico-manageriale» che una visione fondata sui valori personalistici, più una teoria funzionale alla crescita economica, alla «capacità produttiva» in senso capitalistico di una persona (migliorabile attraverso l'istruzione) che una filosofia centrata sul valore assoluto dell'uomo, sul suo essere, kantianamente, un «fine in sé». Ma anche perché la proposta rivisitazione dei valori classici alla luce dell'approccio delle *capabilities* non risolve i problemi «della realtà pove-

ra e precaria di molto del lavoro che c'è, che dunque continua ad aver bisogno delle protezioni classiche», come Del Punta riconosce con onestà intellettuale. Come dire che la «rivisitazione» prospettata dal Nostro, e che, data l'estrema delicatezza del tema, andrebbe – anche in questo caso – meglio precisata e definita nei suoi contorni e nei suoi effetti concreti sul sistema delle tutele, può certo rappresentare, almeno potenzialmente, un progresso nella direzione del consolidamento della neo-soggettività del lavoro, ma convive con la necessità di una conferma dei valori e delle tecniche di tutela che il diritto del lavoro ha elaborato nella sua fase industriale, a conferma che quei valori, per molte situazioni reali in cui il lavoratore si trova a vivere, non sono poi così «inidonei», non «si muovono ancora in una prospettiva troppo difensiva», ma, al contrario, mantengono pienamente la loro valenza trasformatrice ed emancipatrice, la loro tensione verso una società informata ai principi del «riconoscimento»⁴.

La difesa dei valori della persona, o rovesciando concettualmente la proposizione, il valore della tutela della persona che lavora attraverso il sistema di protezioni offerto dal diritto del lavoro, non conosce, in realtà, processi di obsolescenza concettuale o assiologica, ma solo adattamenti pratici, avanzamenti o regressioni in ragione degli orientamenti del legislatore. Questo, del resto, è il «gioco» del rapporto tra principi e regole, attraverso il quale il diritto esprime la propria pretesa di ottimizzazione (*Optimierungsgebote*), vale a dire un criterio di giustizia che prescrive alle autorità giuridiche, e ai giudici costituzionali in particolare, di massimizzare i fini ultimi dell'ordinamento, tendendo sempre conto delle possibilità giuridiche e fattuali (cfr. Alexy 2022). Ma i valori di riferimento del diritto del lavoro, pur nella loro storicità, pur nella loro possibile diversa «ottimizzazione» in ragione degli orientamenti del legislatore (e della fonte collettiva) sono sempre attualissimi, e presentano una densità assiologica che non conosce regressioni, e non necessita di «rivisitazioni».

Il rischio che si corre parlando di «rivisitazione» dei valori (per me senz'altro *fondativi*) del diritto del lavoro può essere quello di accedere, o anche solo assecondare inconsapevolmente, visioni destrutturanti, filosofie deregolative in nome di una presunta obsolescenza dei valori della modernità, laddove, al contrario, è proprio la neo-modernità – cui consegue il rilancio della soggettività che sta a cuore anche a Del Punta – a reclamare una nuova morale comprensiva, un nuovo cognitivismo etico basato non sui valori assoluti e astorici del giusnaturalismo, ma sull'etica del discorso, sulla comunanza di buone ragioni per fondare la nostra vita sul rispetto dei diritti umani, sociali e ambientali fondamentali⁵.

Né possiamo affidarci ad alcun determinismo tecnologico nella speranza che l'evoluzione del sistema economico e della società in generale converga verso quell'obiettivo sociale «valido in sé» di cui parla Del Punta. Non credo, del re-

⁴ Sia consentito, sul punto, il rinvio a A. Perulli, *Il diritto del lavoro tra libertà, riconoscimento e non-dominio*, nel volume citato, a cura di Del Punta 2022, 101 sgg.

⁵ Cfr. Mordacci 2017, che rappresenta una lucida critica al postmodernismo, assai utile anche nella prospettiva giuridica.

sto, che il Nostro, accennando a questa possibile coincidenza di valori, pensasse davvero ad un determinismo tecnologico, né ad una irenica convergenza tra mercato e crescita della libertà soggettiva del lavoro. Soprattutto nello scritto oggetto di questa analisi, Del Punta sembra particolarmente attento a non cadere in ciò che Egli stesso definisce un errore «colpevolmente intellettualistico», vale a dire immaginare scenari di composizione collaborativa degli interessi contrapposti, che rimangono, in larga parte, divergenti⁶. Peraltro, i segnali che vengono dal mondo del lavoro non sono certo incoraggianti e ciò pone il ragionamento sui valori, e sulla loro eventuale «rivisitazione», su un piano inclinato che è preferibile evitare o, almeno, attraversare con estrema prudenza. Per essere chiari: solidarietà, libertà, uguaglianza, giustizia, pace, sono valori che il filosofo-economista di riferimento di Riccardo Del Punta, certamente non vorrebbe «rivisitare» alla luce di compatibilità di mercato, quanto, piuttosto, inverare nella realtà sociale, con la convinzione che la questione centrale dell'uomo che vive il nostro tempo è la disuguaglianza nei moderni assetti economici e sociali.

Di conseguenza, la famosa domanda posta da Amartya Sen: «eguaglianza di che cosa?», non va saltata, non va elusa. Questa domanda non ci porta affatto fuori dai valori di riferimento del diritto del lavoro e, più in generale, dalla cornice assiologica della Costituzione. Soprattutto, la questione dell'eguaglianza non ci incoraggia a «rivisitare» quei valori fondanti, ma ci impone, piuttosto, di indagarli con maggior precisione, di «affinarli» in base ai processi reali che interessano la sfera della produzione e la società neo-moderna, e di tradurli dal dover-essere all'essere, per farli diventare l'essere-di-valore che il valore stesso reclama di essere. Per far ciò non è certo utile «rivisitare» i valori, ma è invece necessario porli «sulle spalle dell'azione», secondo l'espressione di Max Scheler ripresa da Nicolai Hartmann (2011, 141). Nulla di «iperuraneo», quindi, ma esattamente quel realistico ancoraggio all'esistente di cui parla Del Punta.

Ora, nella valutazione della giustizia basata sulle «capacità», le situazioni individuali (ecco il soggetto!) non vengono giudicate semplicemente sulla base delle risorse o dei beni primari posseduti, come proposto dalle teorie della giustizia come equità di Rawls o di Dworkin (1981, *passim*), ma in base alla libertà effettivamente goduta di scegliere la vita che si ha motivo di apprezzare. L'approccio delle capacità, che Del Punta ha coltivato specie nei suoi scritti più orientati al dibattito internazionale (Del Punta 2016), presenta una concezione della giustizia addirittura più esigente di quella rawlsiana, perché non si accontenta dell'eguaglianza nella distribuzione dei beni primari, intesi come le «cose che ogni uomo razionale presumibilmente vuole» tra cui «reddito e ricchezza», «le libertà di base», «libertà di movimento e scelta dell'occupazione», «attribuzione e prerogative di cariche e posizioni di responsabilità» e le «basi sociali del rispetto di sé» (Rawls 1971). Secondo Sen i beni primari (o le risorse) sono mezzi, strumenti utili in generale per il perseguimento delle differenti conce-

⁶ Per una ricca analisi dei cambiamenti e dei possibili scenari regolativi si veda Caruso, Zappalà 2022.

zioni del bene che gli individui possono avere, a prescindere, quindi, da concezioni etiche omnicomprehensive, ma la loro valutazione in termini di valore «in sé» non è sufficiente, essendo invece necessario valutare il loro valore in termini di ciò che esse *offrono* alle persone. Non è quindi sufficiente focalizzarsi sugli strumenti per la libertà, ma sul grado di libertà che un individuo effettivamente possiede, cioè le capacità effettivamente godute da una persona.

In altre parole, «la capacità rappresenta la libertà, laddove i beni primari ci danno informazioni solo a riguardo degli strumenti per la libertà, con una relazione che varia da persona a persona fra tali strumenti e la libertà da acquisire» (Sen 1994, 121). In questa prospettiva la libertà può essere distinta sia dagli *strumenti* che essa presuppone sia dalle *acquisizioni* che la presuppongono, consentendo di avanzare nella teoria della giustizia un'esigenza di individuare le variazioni soggettive nella abilità delle persone di convertire le risorse in libertà effettive. Tali variazioni possono essere collegate al genere, all'età, al corredo genetico e alle condizioni sociali e a molti altri elementi, che possono costituire altrettante barriere, incluse quelle dettate dalla disciplina sociale, ma tutte convergono nel limitare la libertà di acquisire e soprattutto le *acquisizioni effettive* in termini di libertà.

Ebbene, a me pare che sia difficile trovare, nello scenario normativo contemporaneo *vigente* (ove il termine normativo è usato in senso giuridico e non filosofico-politico) norme più adatte ad interpretare questa idea di giustizia delle capacità degli artt. 2 e 3, co. 2, della nostra Costituzione. Affermando che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, richiedendo l'adempimento dei *doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*, una prima pietra viene posta nell'edificazione di una giustizia delle capacità, quella che fonda l'eguaglianza sull'agire solidaristico, l'unico, in certe condizioni, idoneo a ridurre le diseguaglianze di ottenimento, ovvero di massimizzare la sottosviluppata capacità di funzionamento di una persona (Sen 1994, 131). Si pensi, per fare un esempio che a me pare particolarmente calzante, alla disabilità di un lavoratore e al correlativo obbligo di solidarietà in capo al datore di lavoro consistente nell'adattare ragionevolmente (attraverso «accomodamenti ragionevoli») l'organizzazione del lavoro al fine di consentire l'attività lavorativa del lavoratore disabile. E si noti che tale approccio solidaristico ai diritti economici e sociali fondamentali soddisfa non solo la teoria seniana delle capacità ma anche quella rawlsiana del «*maximin*», secondo cui la direzione cui deve muovere una società giusta è «migliorare il più possibile la situazione di coloro che stanno peggio».

Se, poi, consideriamo il principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, co. 2, ci accorgiamo che il «compito della Repubblica» di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese», esprime chiaramente un fondamentale principio capacitante in senso seniano. Il principio è quello della «eguaglianza di ottenimento», con le ovvie implicazioni per l'analisi normative e le politiche pubbliche. In parti-

colare, il «rimuovere gli ostacoli ... che ... impediscono il pieno sviluppo della persona umana», vale a dire la libertà della persona, e «l'effettiva partecipazione» all'organizzazione della società, non sono altro che la traduzione *ante litteram* di un principio di capacitazione delle persone, intese, queste, non solamente come «lavoratori», cioè come produttori, ignorando tutto il resto, ma – come avviene nella prospettiva costituzionale – quali attori protagonisti di un intero spazio sociale, economico e politico.

Infatti, secondo Sen, una filosofia della giustizia come capacità deve prendere in considerazione non solo i profili di equità intesi (in senso aristotelico) come giusta distribuzione delle risorse, ma le difficoltà – sul piano naturale o sociale, e quindi della concreta organizzazione sociale – che una persona può incontrare nel convertire i beni primari in effettive libertà di acquisire, e per questa via, realizzare (cioè agire concretamente) le alternative di funzionamenti. Per questo motivo l'approccio delle *capabilities* si sposa perfettamente con la direttiva dell'artt. 3, co. 2, Cost., nella misura in cui la rappresentazione delle capacità deve render conto «delle reali libertà di cui le persone godono nei fatti (e non solo «in linea di principio»)), onde il compito delle istituzioni pubbliche è intervenire sui condizionamenti sociali che sottraggono all'individuo la possibilità di «desiderare» quel che gli viene negato: occorre, come dice Sen, «focalizzare l'attenzione sulle libertà reali concretamente godute, tenendo conto di tutte le barriere – incluse quelle dettate dalla «disciplina sociale» (Sen 1994, 207).

In definitiva, alla luce di queste pur brevi considerazioni – che, naturalmente, necessiterebbero di un approfondimento non possibile in questa sede – a me pare che, forse, Del Punta sia incorso in una sorta di sottovalutazione del portato assiologico della Costituzione così come essa è, e quindi della sua attualità valoriale, e della sua capacità di coniugarsi con le aspirazioni di una teoria dell'eguaglianza (e, e più in generale, della giustizia come capacità) che Egli stesso sposava sul piano metodologico e scientifico. Come dire che la «rivisitazione» e l'aggiornamento dei valori costituzionali, su cui il Nostro ha più volte richiamato l'attenzione nei suoi scritti recenti, non sono necessari (almeno sul piano dei valori, che è quello che qui interessa) non solo perché di quei valori c'è bisogno per far fronte alla «realtà povera e precaria di molto del lavoro che c'è», ma anche per aspirare ad una società complessivamente più giusta, in grado di sviluppare capacità soggettive effettive delle persone e quindi capace, essa stessa, di modificare assetti economico-sociali tradizionali o comunque di rendere quegli assetti e le loro «discipline sociali», come scrive Sen, all'altezza delle esigenze poste dall'eguaglianza.

Devo, al contempo, riconoscere che questa ripetuta tensione alla «rivisitazione» dei valori costituzionali espressa da Riccardo Del Punta appare, a ben vedere, più il frutto di una volontà (non solo metodologica, ma credo anche politica) di *incidere* su un certo assetto delle tutele che Egli reputava tradizionale e, quindi, non adatto ai cambiamenti in atto, che una reale critica ai valori classici (che pur si pretende siano inidonei ad accompagnare i processi di crescita della soggettività dei lavoratori). Non a caso, se si leggono con attenzione altri scritti metodologici, in cui Del Punta sviluppa argomenti di ricostruzione sistematica

di taluni istituti del diritto del lavoro (come, ad esempio, i poteri dell'imprenditore) le affinità e finanche sovrapposizioni tra la disciplina costituzionalizzata del diritto del lavoro e le linee di filosofia morale seguiti dal Nostro (*capabilities* e neorepublicanesimo) reclamano assai meno quegli adattamenti o «rivisitazioni» valoriali cui Egli faceva riferimento nell'analisi teorica generale che stiamo analizzando.

5. *In cauda venenum*: il posto dell'economia

Che fare dell'economia? Così si intitola l'ultimo paragrafo del breve scritto di Del Punta dedicato ai valori del diritto del lavoro. L'economia è sempre stata per Del Punta un punto di riferimento direi assolutamente imprescindibile, sia dal punto di vista teorico sia da quello pratico applicativo. Egli non mi pare abbia mai veramente sposato l'analisi economica del diritto, che pur conosceva assai bene; non è mai stato, neppure in questo rapportarsi con la dimensione dell'economia, un vero «estremista». Tuttavia, a me pare che un certo tormento valoriale sia presente nelle sue riflessioni sulle «compatibilità economiche» del diritto del lavoro, e che tale tormento lo abbia portato a condividere, nella preoccupazione di non negare l'importanza delle ragioni dell'economia, molte delle critiche economiche al diritto del lavoro.

La verità è che queste compatibilità economiche sono, per Lui, non solo ineliminabili, ma, in qualche misura, «giuste». Di conseguenza il piano dei valori del diritto del lavoro, quello della giustizia sociale, non può non confrontarsi con i valori economici, con le ineludibili «istanze economiche ampiamente intese», che pure rappresentano un assetto valoriale, un substrato economico della nostra società. Ma non è solo questo: non si tratta solo di comprendere le ragioni dell'economia per poi, eventualmente – ove occorra – criticarle, perché – a dire il vero – nelle analisi di Del Punta sembra sempre primeggiare, piuttosto, una *critica della critica alla critica economica al diritto del lavoro*, che porta il Nostro ad affermare espressamente di dissentire da ogni linea di pensiero realmente conflittuale nei confronti del capitalismo e dei suoi «spiriti». Di quest'ultimo, delle sue indubbe contraddizioni e degenerazioni, Del Punta si limita a comprendere e condividere la «sacrosanta denuncia degli eccessi e degli squilibri dei mercati finanziari», ma certo non v'è alcuna simpatia per posizioni critiche degli assetti del mercato globale *à la* Supiot o, più in generale, non v'è alcuna condivisione del «modello antropologico fundamentalmente non patrimonialistico» del lavoratore, secondo una visione «che – sono le sue parole – alligna nel sottofondo della materia e del discorso culturale cui essa ha dato vita» e che Egli, in sostanza, attribuisce all'idea, ereditata dal diritto del lavoro, di «uomo nuovo» di marxista memoria.

Del Punta non condivide la critica all'economia e forse neppure la critica al neoliberalismo perché, con la franchezza di cui era capace, ciò avrebbe significato mettere in discussione «l'essenzialità dell'impresa come principale fattore di creazione della ricchezza comune». Mi pare che questo punto, che rappresenta in qualche modo il «non detto», e al contempo l'arcano, dell'intera questio-

ne del rapporto tra diritto e valori nella prospettiva di Del Punta, sia davvero dirimente. Non conosco, forse, tutti i Suoi scritti, ma non ho contezza di una Sua riflessione critica sull'impresa. Piuttosto, sono ben note le Sue posizioni su questioni-chiave del diritto del lavoro, richiamate anche nello scritto in esame, come la «valutazione della tutela economica nel licenziamento illegittimo, che è tutt'ora oggetto di imbarazzate rimozioni» o l'«importanza della tutela risarcitoria nel capitolo dei danni alla persona del lavoratore».

È come se, su questo nervo scoperto del diritto del lavoro – cioè il rapporto tra diritto ed economia – Del Punta non volesse davvero prendere una posizione radicale, sforzandosi di trovare una linea di compromesso di difficile praticabilità: Egli, infatti, da un lato vuole «ricordare agli economisti *mainstream*... che l'*homo oeconomicus* rappresenta un'estrazione del tutto parziale e fuorviante», dall'altro non intende cadere nell'eccesso opposto «di prefigurare un lavoratore alieno da impulsi economici nonché competitivi». Non è chiaro, però, dove questa immaginaria linea mediana possa davvero condurre, né gli spazi di concreta praticabilità di una simile prospettiva metodologica.

Probabilmente il tema di *come* realizzare una vera «conciliazione» tra diritto ed economia non era affatto chiaro neppure a Riccardo Del Punta, il quale, infatti, pur attratto dal paradigma dello «sviluppo sostenibile», si interrogava problematicamente su «fino a che punto una regolazione socialmente orientata possa o debba interferire» con i meccanismi di mercato «ed eventualmente che tipo di bilanciamento o compromesso possa essere trovato tra queste istanze».

Vorrei, a questo punto, per non lasciare in sospeso la questione, provare a svolgere una considerazione di carattere generale sul rapporto tra diritto del lavoro ed economia, non per avanzare risolutive affermazioni, quanto per far comprendere la portata, davvero esiziale, della questione di cui stiamo parlando. Il rapporto tra diritto del lavoro ed economia, che fa parte del DNA della materia, è oggi sempre più squilibrato a favore degli interessi (e dei valori) del mercato e dell'impresa. Lo è non solo nelle posizioni della dottrina, ma, a monte, nella linea di politica del diritto che ha finito per prevalere negli ultimi lustri. Gli esiti «giuspositivistici» di queste posizioni, che, senza espungere del tutto i valori extra-patrimoniali dalla scena del diritto del lavoro, ne riducono sensibilmente la portata (basti pensare alla disciplina del licenziamento illegittimo), non sono metodologicamente diversi da quelli che la dottrina economica neoclassica ha consegnato alla teoria economica contemporanea espellendo dal proprio paradigma ogni riferimento all'etica, con esiti di «impoverimento» (Sen 1987) del dibattito teorico. L'origine del «pensiero unico economico» – quel pensiero che ha prodotto tanti guasti e finanche vere e proprie catastrofi sociali nel corso degli ultimi lustri – è del tutto sovrapponibile alla costruzione del pensiero (per fortuna un po' meno unico) del positivismo giuridico. La base della formulazione del pensiero economico *standard*, superbamente giustificato nei termini scientifici che l'economia ha sempre rivendicato, è sempre la distinzione tra «fatto» e «valore» posta dai positivisti logici a fondamento di ogni linguaggio cognitivamente significante, con i suoi corollari di relativismo morale e con l'effetto di esclusione di ogni affermazione etica dal dominio del discorso razionale.

Così come nel campo del diritto si afferma la dicotomia metafisica «essere»/«dover essere» sulla scorta della dicotomia filosofica (di matrice kantiana) «giudizi analitici»/«giudizi sintetici» (i primi verificabili e falsificabili empiricamente, i secondi verificabili e falsificabili in base a regole logiche), anche la dottrina economica, influenzata dal positivismo logico, afferma l'impossibilità di una argomentazione razionale nel campo dell'etica, sancendo la messa al bando dall'economia di ogni discorso sui valori. Se l'economia riguarda fatti che possono essere verificati, mentre l'etica si interessa a valutazioni ed obblighi intesi come espressioni di «sentimenti» o di imperativi mascherati, il diritto – che aspira ad essere a sua volta «scienza», al pari di quella economico-matematica ormai affermatasi sulla base di precise metriche «oggettive», come quella dell'*utilità*⁷ – si allontana dalle scienze dello spirito.

L'attività del giurista, nella sua missione epistemologica, si sgancia dal *lavoro dello spirito* per farsi *scientiam facere*, per partecipare, possibilmente a testa alta, e non come una cenerentola, al gran ballo delle verità logiche e matematiche. Il discorso giuridico, basato su un diritto intriso di oggettivismo logico e di descrittivismo avalutativo, edifica in «purezza» un mondo ideale, quello del dover-essere normativo, evitando di riconoscere che «la scelta di una teoria presuppone sempre dei valori»⁸, non solo epistemici ma anche etico-morali. Del pari, sul fronte della scienza economica, la dottrina sviluppa il criterio «neutrale» di valore per il funzionamento del sistema economico sul presupposto (positivista) che le questioni etiche dovessero essere tenute fuori dal discorso economico⁹. In tal modo – come ha osservato Hilary Putnam – in un sol colpo viene «rifiutata l'idea che l'economista avesse la possibilità e il dovere di interessarsi al benessere della società in senso valutativo e al suo posto venne inserita la tesi positivista secondo cui un interesse del genere è «privo di significato», almeno dal punto di vista scientifico»¹⁰.

Come dire che il diritto, al pari della scienza economica, ha vissuto la propria fase razionalistica adottando fino in fondo l'angusta postura verificazionista e l'impoverita concezione dei fatti di matrice empirista-positivista proprio nel momento in cui, nell'ambito delle scienze fisico-matematiche, quei presupposti iniziavano a cadere, trascinando con sé l'asserita dicotomia fatto/valore e disvelando l'*intreccio* di fatti e valori. In questa prospettiva generale, proprio l'approccio delle *capabilities* coltivato anche da Del Punta può rappresentare uno dei principali argomenti di natura morale da opporre all'impoverimento indicato da Sen, vale a dire ad una delle principali carenze della teoria economica contemporanea.

⁷ Per la critica all'idea neoclassica che vi fosse una entità chiamato «utilità» misurabile secondo un'unità di misura definita nei *Mathematical Psychics* di Edgeworth come «Util», cfr. Putnam 2004, 60 sgg.

⁸ H. Putnam, *Fatto/Valore*, cit. 36

⁹ L. Robbins, *Essay on the Nature and Significance of Economic Science*, 1932, trad. It. *Saggio sulla natura e l'importanza della scienza economica*, Utet, Torino, 1947

¹⁰ H. Putnam, *Fatto/Valore*, cit., 61.

Su questo punto specifico, che riveste una vitale importanza per il diritto del lavoro quale disciplina che è stata capace di superare la dicotomia fatto/valore, il «che fare dell'economia»? dovrà essere ancora lungamente interrogato, sia nell'indagine teorica, sia in quella pratica, perché – come concludeva Del Punta – «il materiale di cui potenzialmente discutere è vario e importante».

Va da sé che il pensiero di Del Punta, con la sua ricchezza culturale e le sue inquietudini ed interrogazioni, continuerà a rappresentare un punto di riferimento importante per chiunque vorrà continuare ad indagare questo rapporto.

Riferimenti bibliografici

- Alexy, R. 2022. *Concetto e validità del diritto*, a cura di M. La Torre. Roma: Carocci.
- Bobbio, N. 1981. "La teoria dello stato e del potere." In *Max Weber e l'analisi del mondo moderno*, a cura di P. Rossi, 215 sgg. Torino: Einaudi.
- Caruso, B., Zappalà, L. 2022. "Un diritto del lavoro 'tridimensionale': valori e tecniche di fronte ai mutamenti dei luoghi di lavoro." In *Valori e tecniche nel diritto del lavoro*, a cura di R. Del Punta, 29 sgg. Firenze: Firenze University Press.
- Del Punta, R. (a cura di). 2022. *Valori e tecniche nel diritto del lavoro*. Firenze: Firenze University Press.
- Del Punta, R. 2016. "Labour Law and Capability Approach." *IJCLL* 32, 4: 383 sgg.
- Del Punta, R. 2019. "Valori del diritto del lavoro ed economia di mercato." *CSDLE* «Massimo D'Antona» 395.
- Del Punta, R. 2022. "Diritto del lavoro e valori." In *Valori e tecniche nel diritto del lavoro*, a cura di R. Del Punta, 21 sgg. Firenze: Firenze University Press.
- Dworkin, R. 1981. "What is Equality?, Part 1: Equality of Welfare, e What is Equality, Part 2: Equality of Resources." *Philosophy and Public Affairs* 10.
- Fontana, G. 2022. "Il diritto del lavoro e i valori nella crisi." In *Valori e tecniche nel diritto del lavoro*, a cura di R. Del Punta, 97 sgg. Firenze: Firenze University Press.
- Hartmann, N. 2011. *Ontologia dei valori*. Brescia: Morcelliana.
- Kelsen, H. 1997. *Il problema della giustizia*. Torino: Einaudi.
- Marra, R. 2022. *L'eredità di Max Weber. Cultura, diritto e realtà*. Bologna: il Mulino.
- Mengoni, L. 1996. *Ermeneutica e dogmatica giuridica*. Milano: Giuffrè.
- Mordacci, R. 2017. *La condizione neo-moderna*. Torino: Einaudi.
- Ost, F., Van de Kerchove, M. 2002. *De la pyramide au réseau? Pour une théorie dialectique du droit*. Bruxelles: Publications des Facultés universitaires Saint-Louis.
- Putnam, H. 2004. *Fatto/Valore. Fine di una dicotomia*. Roma: Fazi.
- Rawls, J. 1971. *A Theory of Justice*. Cambridge (MA): Harvard University Press.
- Reale, M. 1987. "La situation actuelle de la théorie tridimensionnelle du droit." *Archives de philosophie du droit*, 369 sgg.
- Sen, A. 1987. *On Ethics and Economics*. Oxford: Blackwell.
- Sen, A. 1994. *La diseguaglianza*. Bologna: il Mulino.
- Speziale, V. 2022. "Il 'diritto dei valori'. La tirannia dei valori economici e il lavoro nella Costituzione e nelle fonti europee." In *Valori e tecniche nel diritto del lavoro*, a cura di R. Del Punta, 125 sgg. Firenze: Firenze University Press.